

Codice A1601A

D.D. 25 maggio 2016, n. 165

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Progetto: Completamento lavori di bonifica della pista/sentiero agro-silvo-pastorale esistente di collegamento Alpe Boiro Barbison/Oregge". Proponente: Immobiliare CE.RA soc. semplice. Comune: Ribordone (TO). Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale Gran Paradiso".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 07 marzo 2016 (prot. n. 7728/A16.01.A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza della Immobiliare CE.RA soc. semplice per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente un Progetto di completamento dei lavori di sistemazione della pista/sentiero agro-silvo-pastorale esistente di collegamento Alpe Boiro Barbison/Oregge, in Comune di Ribordone (TO) ed all'interno del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.

In data 18 marzo 2016, con nota prot. 9016/A16.01.A, il Settore scrivente ha richiesto documentazione tecnica di approfondimento, al fine di chiarire lo stato dei lavori, la necessità e tipologia di ulteriori interventi e i relativi impatti sulle aree di pertinenza, che il proponente a consegnato in occasione di specifica riunione in data 11.05.2016.

Il progetto di sistemazione con allargamento del tracciato della pista si colloca parzialmente in area boscata, tra le quote indicative 1.529 e 1.807 m s.l.m.

Il tracciato ricade all'interno del SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale Gran Paradiso" istituito ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000, in area tutelata per interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere d) e f) del D. lgs. N. 42 del 22.01.2004 ed in vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 09.08.1989 n. 45.

L'intervento prevede di completare l'ampliamento del preesistente sentiero per renderlo accessibile con mezzi agricoli e trasformandolo, di conseguenza, in pista di viabilità rurale a servizio della Azienda Agricola "Ceresa Aurelio", che ha recentemente acquisito il marchio di qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Tale completamento consentirà di effettuare con mezzi idonei il trasporto a valle di prodotti caseari finiti, prodotti nella medesima azienda presso l'alpeggio Oregge, in esercizio con circa 50 capi bovini, 100 caprini e 150 ovini.

Gli adeguamenti del tracciato stradale hanno avuto precedenti autorizzazioni e varianti, dettate dalla necessità di ridurre le pendenze e di regimare le acque di ruscellamento; il progetto in esame ha proposto di conseguire, con minimi scostamenti del tracciato dall'impronta del sentiero originario, pendenze medie non superiori al 25% e sezioni stradali a larghezza costante di 2,20 m, cui si aggiunge l'ingombro di una canaletta di collettamento delle acque superficiali di 0,30 m.

Sono previsti interventi di mitigazione ambientale attraverso l'inerbimento generalizzato – con miscugli idonei al sito – di tutte le superfici oggetto di movimento terra, sia a monte, sia a valle, sia sul sedime della pista. Sono altresì previste opere di sostegno dei pendii e di contenimento dei

movimenti terra, attraverso l'impiego di basse scogliere con massi di piccola pezzatura reperiti in loco e con l'impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica (palificate vive di sostegno), singole e a gradoni.

Onde evitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, in ottemperanza ai disposti della DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese, consultabile al sito: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/esoticheInvasive/dgr23-2975.pdf, e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ("L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", reperibile al sito http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dwd/MdC_testo_coord_2016.pdf) agli artt. 3 comma 1p e 4 comma 1a, si deve evitare l'utilizzo di miscugli di semente vegetale ove siano presenti specie alloctone;

inoltre, nella realizzazione del tracciato e delle opere di recupero e mitigazione ambientale ad esso connesse si dovrà fare riferimento ai "Criteri tecnici per l'individuazione ed il recupero delle aree degradate" di cui alla L.R. 2 novembre 1982, n. 32, artt. 2 e 12, approvati con D.C.R. del 31 luglio 1991 n. 250-11937 e modificati con D.C.R. del 2 aprile 1997 n. 377-4975 (reperibili al sito http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/rec.htm).

Per quanto attiene alle opere di sostegno delle scarpate, previste in progetto avvalendosi di tecniche di Ingegneria Naturalistica, si fa presente che, in quanto opere infrastrutturali, dovranno risultate rispondenti alla relativa normativa tecnica sulle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 e sue modifiche "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016, “L.r. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”;

vista la DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, “Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali piu' problematiche per il territorio piemontese.”;

visti i “Criteri tecnici per l’individuazione ed il recupero delle aree degradate” di cui alla L.R. 2 novembre 1982, n. 32, artt. 2 e 12, approvati con D.C.R. del 31 luglio 1991 n. 250-11937 e modificati con D.C.R. del 2 aprile 1997 n. 377-4975,

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il “Progetto di completamento dei lavori di sistemazione della pista/sentiero agro-silvo-pastorale esistente di collegamento Alpe Boiro Barbison/Oregge”, in Comune di Ribordone (TO) ed all’interno del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso – del quale è proponente la Immobiliare CE.RA soc. semplice - dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e le seguenti prescrizioni:

- gli inerbimenti siano previsti attraverso l’esclusivo utilizzo di semi di specie erbacee autoctone ed idonee al sito, prevedendone l’eventuale ripetizione fino a garanzia del di un completo attecchimento che assicuri la formazione di una cotica erbosa superficiale continua sulle scarpate.
- Sia valutato l’impiego di fiorume locale per la rivegetazione del sedime della pista. Qualora si ricorra a miscugli commerciali, ci si dovrà comunque riferire ad una analisi della composizione media delle formazioni erbacee dei siti attraversati.
- In particolare, la realizzazione delle opere di contenimento e sostegno di Ingegneria Naturalistica dovrà prevedere l’utilizzo di palificate vive di sostegno a doppia parete, in luogo di quelle ad una parete, adeguatamente ancorate al suolo con idonei ancoraggi in acciaio.
- Il ricorso a sistemi di palificate a gradoni dovrà inoltre prevedere l’impiego di pali di collegamento (traversi) di lunghezza adeguata, tali da rendere solidali tra loro i due ordini successivi di palificate.
- Si rammenta, ai fini della stabilità delle opere, che il rapporto tra altezza della palificata e lunghezza dei traversi non dovrebbe mai superare il valore $H/B = 2$.
- All’interno delle aree boscate, le palificate, le scarpate e le altre superfici interferite andranno rivegetate con adeguato numero di piantine radicate di specie arbustive autoctone idonee al sito di intervento, quali salicone e sorbo degli uccellatori, per le quali dovrà essere previsto, per i primi due anni dall’impianto, il risarcimento di eventuali fallanze (si vedano in proposito i riferimenti di cui al prezario per le Opere Pubbliche e la manualistica regionale inerente tali opere).
- Occorrerà che il proponente verifichi ed eventualmente predisponga ulteriori opere di contenimento del piede delle scarpate ove sia previsto più consistente riporto di terreno (Sezioni di progetto C,D,E) e pendenze di progetto superiori ai 30°, con le medesime tecniche naturalistiche

(palificate vive di sostegno a doppia parete, ovvero scogliere rivegetate con impiego di massi reperiti in loco).

- Il tracciato sia realizzato in modo rispondente alle previsioni di progetto, onde conseguire pendenze medie non superiori al 25% e sezioni stradali a larghezza costante di 2,20 m, cui si aggiunge l'ingombro di una canaletta di collettamento delle acque superficiali di 0,30 m.
- Sia previsto un congruo numero di canalette trasversali taglia-acqua ed adeguati dispositivi per il collettamento delle acque superficiali agli impluvi naturali.
- Siano ridotti allo stretto indispensabile l'interferenza con gli habitat inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE presenti lungo il tracciato della pista e l'eventuale taglio piante, che dovrà comunque avvenire al di fuori del periodo 1° maggio - 15 luglio
- Dovranno essere poste in essere tutte le misure atte a prevenire, nelle aree interessate dai lavori, l'eventuale insediamento di entità della flora alloctona, con particolare riferimento agli elenchi di cui alla DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016.

Il proponente deve far pervenire all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori e del nominativo del Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI